



ALLEGATO ALL'ATTO N. 3102  
REGISTRATO a UDINE il 18 LUG 2022  
SERIE 3 - PRIVATI N.A.

## STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

(\*) Firma su carta  
Provinciale, Paolo De Luca

IL FUNZIONARIO  
Silvia Rapetti

### Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle Leggi Regionali in vigore l'Associazione di Promozione Sociale non riconosciuta denominata **UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' DI BUJA A.P.S.** avente sede legale in **33030 BUJA (UD) Via URSININS PICCOLO n° 2/28.**

Potranno essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato, è apartitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'Associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

### Art. 2

L'Associazione opera nel settore della formazione non formale in ambito sociale, culturale e di ritrovo; più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la solidarietà tra gli individui;
- promuovere ed organizzare iniziative culturali come l'istruzione e la formazione;
- promuovere e sviluppare interessi culturali tra le persone che hanno superato la maggiore età nell'intento di renderle partecipi e coinvolte nello sviluppo della società nelle sue varie espressioni e fornendo loro valide alternative alla solitudine;
- predisporre e gestire un apposito sistema di interscambio temporale, attraverso il reciproco rilascio di servizi, cose e saperi a titolo gratuito.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e ss. mm., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. N. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio Direttivo.

Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro Regionale delle APS.

### Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili così come elencati nell'inventario redatto a cura del Consiglio Direttivo ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,
- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni,
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico

valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o dalle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta alle persone fisiche e ad Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi di cui all' art. 2, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a Socio Onorario sarà conferita dal Consiglio Direttivo.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell'Associazione. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale

termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi al Consiglio entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo in relazione a:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;
- per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- mancato versamento della quota associativa;
- comportamento lesivo ai danni dell'Associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono Soci Sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura del Consiglio Direttivo stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di Socio Sostenitore.

#### Art.6

Tutti i soci, purchè in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) di frequentare i locali dell'Associazione;
- e) di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- f) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al C.D. che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile né per atto fra vivi né per causa di morte.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

### Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) L'Organo di Controllo.

### Art. 8

Ogni esercizio sociale inizia il giorno 1 settembre e termina il giorno 31 agosto dell'anno successivo.

### Art. 9

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata di almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente l'Ordine del Giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da far pervenire ai soci con qualsiasi mezzo reso possibile dalla attuale tecnologia (e-mail, WhatsApp, social, posta ordinaria, etc.), almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

### Art.10

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero ed in assenza di specifiche indicazioni nell'avviso di convocazione, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione almeno un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. In ogni caso la seconda convocazione non potrà aver luogo oltre i trenta giorni dalla data della prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i Soci hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali.

Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro Socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il rendiconto o bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,
- c) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dell'Organo di Controllo,
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti,
- e) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- f) modificare lo statuto,
- g) deliberare sulla trasformazione, fusione e/o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione,
- h) deliberare su ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno,
- i) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C. espressi per alzata di mano con prova e controprova. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

#### Art. 11

Per la modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 9). Per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### Art.12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne delibera il numero, e rimane in carica 2 (due) anni. La maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti giuridici associati. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a

candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere, che restano in carica per la durata del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità, il voto del Presidente è preponderante.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; a titolo esemplificativo e non esaustivo può delegare i propri poteri ad uno o più Consiglieri; può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'Associazione;
- b) fissare la quota associativa annuale dei soci ordinari;
- c) determinare il contributo spese di funzionamento che i soci ordinari devono versare per poter partecipare ai corsi e alle altre attività dell'Ute;
- d) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- e) redigere un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- f) approvare il rendiconto o bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) proporre modifiche statutarie;
- h) delegare, se del caso, alcuni poteri ad uno o più Consiglieri.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti. Il Consigliere che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitate, senza diritto di voto, persone esperte in campi specifici dell'Organizzazione.

### Art.13

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea generale dei soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statutari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

#### Art. 14

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci,
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

#### Art. 15

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci.

Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397 c. 2 del C.C.. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Alla nomina dell'organo di controllo il Collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina del Revisore Legale dei Conti o della Società di Revisione l'organo di controllo cessa dal suo incarico con effetto immediato.

#### Art. 16

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

#### Art. 17

In via generale e per qualunque proposta, decisione, consenso, o qualsivoglia documento o registrazione che, ai sensi del presente statuto o per legge, deve assumere forma scritta (compresa la convocazione delle Assemblee), potrà essere utilizzato qualsiasi supporto idoneo ai fini della relativa documentazione e pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, supporto cartaceo, elettronico, digitale, posta elettronica, social e qualsivoglia altro nuovo metodo che possa ritenersi confacente a tale scopo.

La sottoscrizione con firma digitale del documento è equipollente alla sottoscrizione in originale.

Saranno egualmente considerate effettuate le comunicazioni ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione da parte del destinatario.

#### Art. 18

Per quanta non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile ed alla legislazione vigente in materia.